

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"MeRIS MEDITERRANEO RICERCA E SVILUPPO APS"

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "MeRIS - Mediterraneo Ricerca e Sviluppo APS". Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" sono inseriti nella denominazione, in via automatica e sono spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fintantoché l'Associazione rimarrà iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nel Registro unico nazionale del terzo settore – sezione associazioni di promozione sociale.

L'Associazione ha sede legale in via Milano, 8 – Favara (AG). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere e sensibilizzare le persone sull'importanza della protezione ambientale, con particolare riguardo all'ambiente marino;
- promuovere attività culturali, ricreative, educative, formative e di ricerca scientifica, finalizzate alla diffusione della conoscenza e alla tutela dell'ambiente con particolare riguardo all'ambiente marino;

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di

raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della culturale e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statutarî potrà:

- Organizzare corsi, attività didattiche, campi studio e viaggi educativi, laboratori, workshop, seminari, conferenze e congressi, visite guidate, percorsi culturali, escursioni naturalistiche, momenti formativi e informativi finalizzati a diffondere la conoscenza dell'ambiente e della biodiversità e promuoverne la sua tutela. A tal fine potranno essere richiesti, nel rispetto della normativa in materia, versamenti di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo partecipante, ma uguale per tutti i partecipanti che scelgono il medesimo programma di attività;
- Collaborare alle attività di ricerca scientifica con Istituti Scientifici o altri Enti pubblici e privati;
- Monitorare l'ambiente con particolare riguardo all'ambiente marino ed alla sua biodiversità;
- Svolgere attività di formazione a vari livelli (extra-scolastica, professionale, del personale del comparto scuola, ecc) sui temi della conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
- Realizzare e distribuire pubblicazioni, manuali, audiovisivi, libri, giornali, cataloghi, materiale audiovisivo e digitale ed altro materiale per diffondere e divulgare i progetti realizzati;
- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione, locali o impianti sia immobili che mobili per il perseguimento delle finalità associative; fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
- Gestire un punto ristoro qualificato quale circolo privato per la somministrazione di alimenti e bevande riservato ai soci dell'Associazione ed ai tesserati all'ente di affiliazione, anche eventualmente in concessione o locazione da enti pubblici;
- Presentare e partecipare con propri progetti o in partenariato a bandi nazionali e internazionali



Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire ad enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari.

L'Associazione può esercitare, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, che siano secondarie e strumentali alle prime nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi e che verranno identificate dall'organo di amministrazione. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico nonché partecipare a bandi pubblici o privati.

ART. 4 – Ammissione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento interno e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati a cura dell'Organo di amministrazione. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica per iscritto la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria degli Associati, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale avrà durata dalla data del versamento al termine del medesimo anno sociale. Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

Gli Associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali;

essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'organo di amministrazione può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli Associati di cui alla presente regola;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli Associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione.

ART. 6 – Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte. L'Organo di amministrazione procede alla tempestiva cancellazione dell'Associato dal libro degli Associati.

Le dimissioni volontarie dell'Associato dovranno essere presentate all'Organo di amministrazione per iscritto.

L'esclusione sarà deliberata dal organo di amministrazione nei confronti dell'Associato, e notificata allo stesso a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r, o altra modalità che assicuri prova dell'avvenuta ricezione entro 30 giorni. Le cause di esclusione sono:

1. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o abbia violato le norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno;
2. abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell'esercizio delle attività associative o del rapporto Associativo;
3. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli Organi Sociali;
4. abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o abbia commesso frodi nell'amministrazione o nella tenuta dei conti;

abbia trascurato, se investito di cariche in seno all'associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e dell'organo di amministrazione;

6. sia moroso nel pagamento della quota Associativa oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivolto dall'organo amministrativo o trascorsi tre mesi dall'inizio del nuovo anno sociale.

Contro le decisioni di esclusione deliberate dall'Organo di amministrazione è ammesso il ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la delibera dell'Organo di amministrazione e deve essere ad esso trasmesso tramite raccomandata a/r. Il Presidente o la maggioranza dei membri del organo di amministrazione provvederà a convocare l'Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata. L'Assemblea delibererà con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e l'Associato dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede dell'Associato defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 – Volontariato

L'Associazione per il perseguimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'Associato che svolga in maniera non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea degli Associati

- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e sono in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni Associato ha diritto ad un voto ed i minorenni esercitano tale diritto tramite l'esercente la patria potestà.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'organo di amministrazione o da chi ne fa le veci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria; si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato agli associati tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione e tramite comunicazione a mezzo e-mail da inviare all'indirizzo comunicato dall'associato al momento dell'adesione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione stessa. Tale convocazione dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza, nonché giorno e ora dell'eventuale seconda convocazione.

È consentito lo svolgimento di assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ed è ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota. Il sistema deve consentire di accertare l'identità di chi partecipa e il rispetto del metodo collegiale, in quanto l'adunanza si deve svolgere in un contesto di simultaneità e, quindi, con la possibilità di interagire in tempo reale, sia nello svolgimento degli interventi orali sia nell'esame e nello scambio di documentazione.

Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli Associati sia inferiore a cinquecento oppure se il numero sia superiore a cinquecento. Si applica l'articolo 2372 c.c., commi IV e V in quanto compatibili.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera in via definitiva sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ART. 11 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la carica ricoperta in seno all'associazione (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ degli Associati. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 12 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria, tra i propri Associati.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione. Oltre al presidente eletto dall'assemblea, tra i componenti dell'organo di amministrazione vengono nominati il vicepresidente e il segretario.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione tramite mail, PEC o lettera raccomandata a/r o raccomandata a mano controfirmata per ricevuta dal Legale Rappresentante o da un suo delegato a cui il Presidente ha rilasciato specifica delega.

Non può essere nominato amministratore o far parte dell'organo di amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (si applica l'art. 2382 del c.c.).

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili per massimo 3 mandati.

Il Presidente convoca le adunanze dell'organo di amministrazione e fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni dell'organo e a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'organo. Le riunioni dell'organo di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; qualora sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità la deliberazione si intende respinta.

È consentito lo svolgimento delle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ed è ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Il sistema deve consentire di accertare l'identità di chi partecipa e il

rispetto del metodo collegiale, in quanto la riunione si deve svolgere in un contesto di simultaneità e, quindi, con la possibilità di interagire in tempo reale, sia nello svolgimento degli interventi orali sia nell'esame e nello scambio di documentazione.

L'organo di amministrazione:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il bilancio di esercizio;
- delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso spese ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le deliberazioni dell'organo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Ai componenti dell'organo di amministrazione può essere attribuito un compenso, emolumento o corrispettivo nei limiti di quanto disposto in merito di indiretta distribuzione utili, di retribuzione dei lavoratori e delle norme sui volontari, ai sensi del D.lgs. 117/17 e della legislazione italiana.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a tre sedute anche non consecutive, ma nell'arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti in ordine di preferenza, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore. L'assemblea ratificherà tale nomina. L'organo di amministrazione dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 13 - Presidente e Vice Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione

sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 - Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e l'Organo di Amministrazione nell'espletamento delle proprie attività, in particolare nella tenuta e nella custodia dei libri sociali e dei registri obbligatori per legge.

ART. 15 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 – Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 dall'organo di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione almeno nei 15 giorni prima che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

L'organo di amministrazione deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 21 - Libri Sociali obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e quello dell'Organo di revisione legale (qualora nominati);

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità descritte nei precedenti articoli.

ART. 22 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 23 - Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero dei soci o altro limite previsto dalla normativa.

ART. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del D.Lgs. 117/2017 a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 26 - Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Associazione MeRIS
Mediterraneo
Ricerca e Sviluppo
C.F. 93060970840

Jessica Olessi
Alessandra Piva Core